



Norme per la riduzione delle indennità e dei rimborsi dei parlamentari, l'eliminazione dei vitalizi e la rideterminazione dei trattamenti pensionistici

Onorevoli Deputati! Quasi tutti i partiti politici hanno promesso, durante campagna elettorale del 2013, una riduzione del numero dei parlamentari e delle loro indennità. Dopo oltre quattro anni non è stato fatto ancora niente, salvo avere cercato di confondere le acque rinviando a una riforma costituzionale tagli dei costi della politica che non trovavano riscontro nella stessa relazione della Ragioneria generale dello Stato. Non serve una riforma costituzionale per ridurre i costi di funzionamento delle istituzioni. Basta una legge: questa.

L'indennità parlamentare è stata introdotta, negli ordinamenti democratici contemporanei, per consentire a chi viva di reddito, e non di rendita, di poter svolgere il mandato elettivo sospendendo, per quel periodo, la propria attività lavorativa. Si tratta, quindi, di una disposizione volta a rendere effettiva, in condizioni di uguaglianza sostanziale, la possibilità di accedere alle cariche elettive, che l'art. 51 della Costituzione attribuisce a tutti i cittadini. Ora, però, come noto, i parlamentari percepiscono, in Italia, una serie di emolumenti e altre utilità (nell'ambito dei quali troviamo anche l'indennità in senso proprio) che arrivano a livelli molto elevati (al netto dell'imposizione fiscale), con qualche differenza tra la Camera e il Senato, a vantaggio dei componenti di quest'ultimo. Infatti, per quanto riguarda i deputati, oltre all'indennità parlamentare, fissata in circa cinquemila euro netti, il trattamento economico comprende la diaria, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, anche per chi vi vive a prescindere dall'essere parlamentare, che è stata «ridotta» a tremilacinquecento euro, un rimborso forfettario per le spese generali di esercizio del mandato per l'esercizio del mandato, diviso in una quota mensile di - sottoposta a rendicontazione quadrimestrale - e in una ulteriore quota di erogata forfetariamente. A questo si aggiungono poi le facilitazioni sui trasporti, l'assegno di fine mandato, l'assistenza sanitaria integrativa e, all'età richiesta, la pensione (fino a poco fa il vitalizio).

Il trattamento economico percepito dai parlamentari è del tutto sproporzionato, anche avuto riguardo ad uno stipendio medio, che, secondo i dati OCSE 2014, in Italia è di circa 1.500 euro al mese. Si tratta di una sfasatura enorme che non può essere giustificata neppure dalla "precarietà" dell'incarico. A parte il fatto che tale considerazione non è compiuto per nessun'altra forma di precarietà, essa non giustificherebbe comunque alcun aumento esponenziale di questo tipo. D'altra parte anche l'argomento per cui, se il trattamento economico non raggiungesse così elevati livelli, il Parlamento potrebbe essere privato delle intelligenze migliori risulta fuori luogo. Ciascuno può scegliere se dedicarsi alla politica: questo comporta doveri, responsabilità, limitazioni. Purché siano ragionevoli e prevedibili, ciascuno potrà valutare se accettarli o no, optando, in quest'ultimo caso, per la prosecuzione della propria attività.

Ugualmente causa di discriminazioni è il sistema previdenziale. In proposito, a seguito di una riforma dei Regolamenti delle Camere del 2012 l'assegno vitalizio di deputati e di senatori è stato abolito e al suo posto è stato istituito un sistema di tipo previdenziale. Tuttavia, i parlamentari cessati dal mandato prima del 2012 hanno continuato a percepire gli assegni vitalizi pre-riforma e a coloro che hanno esercitato



un mandato prima di tale data e che sono stati poi rieletti viene applicato un sistema pro rata, ossia basato in parte sulla quota di assegni vitalizi effettivamente maturata al 31 dicembre 2011 e in parte sulla quota calcolata con il nuovo sistema contributivo. I neo deputati, ossia quelli eletti la prima volta dopo la riforma, hanno invece diritto a una pensione interamente calcolata con tale sistema contributivo, che però ha regole differenti rispetto a quelle vigenti per i lavoratori dipendenti.

La presente proposta di legge prevede l'introduzione di un sistema previdenziale unico identico a quello vigente per i lavoratori dipendenti, procedendo ad introdurre oltre che una riduzione che di per sé opera pro-futuro per evitare questioni di costituzionalità in merito ai diritti acquisiti, ma che trova una perequazione attraverso l'introduzione, per cinque anni, di un contributo di solidarietà che è già stato previsto, dalla legge di stabilità per il 2014, per le pensioni più elevate ed è stato ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale.

La riduzione delle indennità è inoltre stabilita anche con riferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, così come per gli stessi è prevista la equiparazione ai lavoratori dipendenti

Più nello specifico, quindi, l'articolo 1 interviene sull'indennità, ancorandola a quella dei professori ordinari di Università con un minimo di anzianità di servizio. Si tratta di un intervento significativo, non solo dal punto di vista del quantum, ma anche perché indica la necessità che, in questo Paese, che – dati OCSE alla mano – perde soprattutto sul settore della formazione, venga attribuita una maggiore attenzione ai settori dell'istruzione e della ricerca scientifica. Ecco che quindi che il parametro per attribuire un'indennità a coloro che siedono nella più elevata sede della rappresentanza politica – il Parlamento – sembra poter essere correttamente quello di coloro che sono impegnati nei più elevati gradi della formazione. La riduzione avviene anche per il Consigli regionali e delle Province autonome, che rimangono liberi di fissare le indennità dei loro componenti, ma con un tetto massimo, corrispondente al 75% di quello previsto per i parlamentari.

L'articolo 2 interviene, invece, su una delle voci più discusse dei trattamenti economici dei parlamentari, i rimborsi spese. Qui, infatti, anche al fine di evitare i molti abusi riscontrati negli anni, si interviene da più punti di vista. Per quanto riguarda la diaria, soltanto una parte – assai ridotta – rimane per un rimborso forfettario, riducibile a causa delle assenze dai lavori, mentre un'altra parte è erogata come rimborso per l'alloggio soltanto per chi già non risiede a Roma ed entro un limite massimo ragionevole secondo i prezzi correnti. I viaggi sono assicurati, attraverso tessere o rimborsi dettagliati, soltanto se giustificati dall'esercizio dell'attività politica, con esclusione di qualunque ulteriore rimborso. Il rimborso delle spese per l'esercizio di mandato, oggi erogato forfettariamente per il 50% e per il rimanente 50% rendicontato per spese di collaborazione, consulenza, ecc. è eliminato. La Camera di appartenenza del parlamentare tuttavia destina una cifra di poco inferiore alla copertura – anche attraverso la stipula di contratti – delle medesime attività di collaborazione, consulenza, gestione dell'ufficio, utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati, convegni e sostegno delle attività politiche.

L'articolo 3 esclude qualunque situazione di privilegio, sia in relazione al sistema tributario che ai pignoramenti e ai sequestri.



L'articolo 4 ugualmente esclude qualunque situazione di privilegio per l'indennità di fine mandato, riportata alla comune disciplina codicistica.

L'articolo 5, ponendosi sulla stessa linea per quanto concerne l'assistenza sanitaria e previdenziale, stabilisce che siano gli stessi beneficiari a pagarne i costi, che altrimenti graverebbero – come ovvio – sugli altri contribuenti.

Con l'articolo 6 si apre la parte previdenziale, con la sostituzione al sistema privilegiato degli assegni vitalizi di un trattamento previdenziale esattamente allineato a quello vigente per i lavoratori dipendenti e prevede l'applicazione della legge a tutti gli eletti, aggiungendo un contributo di solidarietà per i trattamenti pensionistici più elevati. La modifica sembra tenere insieme le esigenze di salvaguardia della ragionevolezza e dell'uguaglianza tra i cittadini – che abbiano fatto il parlamentare o no – e quelle di ragionevole salvaguardia delle aspettative maturate, seguendo un orientamento recentemente giudicato favorevolmente dalla Corte costituzionale.

L'articolo 7 reca, poi, una modifica alla legge n. 1261 del 1965 consistente nel prevedere che l'indennità sia costituita da due voci: un'indennità mensile e un trattamento previdenziale da corrispondere a fine mandato con gli stessi criteri vigenti per i lavoratori dipendenti. L'articolo, inoltre, prevede che i parlamentari siano obbligati al versamento dei contributi. Per i parlamentari dipendenti dalle amministrazioni pubbliche che scelgono di rinunciare all'indennità parlamentare e di mantenere il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza viene mantenuta la possibilità di versare comunque i contributi per ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali. È previsto, inoltre, che l'indennità dei deputati sia rivalutata annualmente sulla base dell'indice dell'Istituto nazionale di statistica dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno precedente utilizzando i medesimi coefficienti di trasformazione previsti per i pubblici dipendenti.

L'articolo 8 prevede che il trattamento previdenziale sia corrisposto unicamente previo esercizio del mandato parlamentare per almeno cinque anni e che sia corrisposto al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

L'articolo 9 prevede l'erogazione del trattamento previdenziale a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il parlamentare cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al trattamento. Qualora il parlamentare sia già in età pensionabile, il trattamento decorre dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa, a meno che il mandato cessi per motivi diversi dalla fine della legislatura, come ad esempio per dimissioni; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese. Attualmente i Regolamenti interni degli organi parlamentari prevedono, a partire dal 2012, la sospensione della pensione e dell'assegno vitalizio in caso di rielezione, mandato europeo, carica di Governo, assessore e altri incarichi incompatibili definiti dalla Costituzione e dalla legge costituzionale. Con questa si estende la sospensione a qualunque mandato o carica pubblica ricoperta, salvo in questo caso, la possibilità di rinunciare all'indennità o il compenso comunque previsti, consentendo, in tal caso, il mantenimento del trattamento pensionistico.



L'articolo 10 dispone, attraverso un sistema di ricalcolo, la riduzione degli importi dei vitalizi al livello del trattamento pensionistico previsto dalla presente legge per il futuro, attraverso un ulteriore ricorso al contributo di solidarietà di cui al precedente articolo 6, sempre secondo le modalità giudicate legittime dalla Corte costituzionale.

L'articolo 11 estende la nuova disciplina ai consiglieri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 12 prevede l'estensione delle norme relative alla pensione di reversibilità ai parlamentari e ai consiglieri regionali.

L'articolo 13 dispone il trasferimento della gestione previdenziale dei parlamentari e dei consiglieri regionali, la verifica dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale e i controlli sul mantenimento degli stessi all'INPS.